

DOTT. GIORGIO ANDREA ICARDI
Dottore commercialista – Revisore contabile
Via Colombo Gajone n° 3 – 15076 – OVADA (AL)
Tel. 0143/80268 Fax. 0143/86115
C.F. CRDGGN71P12D969L
P.IVA 01705660064

**COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI**

OGGETTO: parere n° 12 in merito alla modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e modifiche ex articolo 6 del D.L. 73/2021

Il sottoscritto Dott. **Giorgio Andrea Icardi**, nella sua qualità di **Revisore dei Conti** del Comune di **Villanova d'Asti**, al fine di esprimere il proprio parere circa la modifica del Regolamento comunale per la disciplina Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), anche alla luce delle modifiche di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021, ha esaminato la documentazione ricevuta da parte del Responsabile finanziario

richiamato

- l'articolo 139 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni

considerato

- che il suddetto Regolamento veniva approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 25/06/2020;
- che le modifiche proposte appaiono in linea con le norme di Legge che regolano la materia;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

esprime parere favorevole

all'approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) in ragione delle avvenute modifiche del disposto del Decreto Legislativo 3/09/2020 n. 116, di seguito riepilogate in sintesi:

- modifica, secondo la nuova formulazione, della definizione di rifiuto urbano: sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
- modifica della definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) del TUA i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree

industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

- ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

- il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Dette modificazioni, una volta deliberate, saranno immediatamente esecutive.

Il Revisore prende altresì atto della volontà di demandare la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del disposto dell'articolo 6 del D.L. 73/2021 alla Giunta Comunale, la quale si pronuncerà con apposito atto deliberativo.

Ovada, il 24/06/2021



Il Revisore
IL REVISORE DEI CONTI
GIORGIO ANDREA
ICARDI
N° 344 - Sez. A

Stampa circolare: ORDINE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI IN REVISIONE DEI CONTI

